



ORIGINALE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLÌ'-CESENA

Prot. Gen. N. 109702/2008

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

L'anno duemilaotto addì 16 (sedici)

del mese di Dicembre alle ore 08:30, presso la sala delle adunanze,

previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Sigg.:

- | | | | | | |
|-----|------------|------------|---|-----------------|---|
| 1) | BULBI | MASSIMO | - | PRESIDENTE | |
| 2) | CASTAGNOLI | MAURIZIO | - | VICE PRESIDENTE | |
| 3) | BAGNARA | GIANLUCA | - | ASSESSORE | |
| 4) | BELLAVISTA | IGLIS | - | ASSESSORE | |
| 5) | COLLARETA | MARGHERITA | - | ASSESSORE | |
| 6) | GARBUGLIA | LUCIANA | - | ASSESSORE | |
| 7) | MANNI | ALBERTO | - | ASSESSORE | |
| 8) | MORETTI | ORAZIO | - | ASSESSORE | |
| 9) | RUSTICALI | LUIGI | - | ASSESSORE | A |
| 10) | SANSAVINI | LUIGI | - | ASSESSORE | |

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE CIANCI GIUSEPPE.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

OGGETTO N. 644

COMUNE DI FORLÌ'. PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA IN VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 3 L.R. 46/1988, DA ATTUARSI NELLA ZONA ZNI (B) 55, UBICATA IN VIA DEL BOSCO IN LOCALITÀ S.LEONARDO IN SCHIOVA. ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 L.R. 19/08; FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI ART. 15, COMMA 5° DELLA L.R. 47/1978; ESPRESSIONE PARERE IN MERITO ALLA VERIFICA PRELIMINARE EX ART. 12, COMMA 4 D.LGS 152/2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS 4/2008.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata comportante Variante al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 3, L.R. 46/1988, da attuarsi in un'area ubicata in via del Bosco, località S. Leonardo in Schiova, trasmesso a questa Amministrazione Provinciale ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 5 della L.R. 47/78 e dell'art. 3 L.R. 46/1988, in data 02.09.2008, in atti con prot. prov.le n. 81588 del 02.09.2008;

Viste le integrazioni trasmesse dal Comune in data 17.10.2008 (prot. prov.le n. 94384 del 21.10.2008) a seguito della richiesta formulata dall'Ente scrivente in data 23.09.2008, con atto prot. prov.le n. 86428;

Dato atto, inoltre, che contestualmente all'invio della Variante in oggetto il Comune ha trasmesso anche il rapporto preliminare ambientale redatto ai sensi dell'art. 12 "Verifica di assoggettabilità" del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Premesso che

- il Comune di Forlì è dotato di P.R.G. approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 6819/28 del 28.01.2003;
- con deliberazione del C.C. n. 98 del 23.06.2008, ai sensi dell'art. 43, comma 5, della L.R. 20/2000 il Comune ha adottato il Piano Strutturale Comunale (PSC), Piano operativo Comunale (POC) e regolamento urbanistico edilizio (RUE);

Richiamato quanto segue:

- in base all'art. 3 della L.R. 46/1988 i Comuni sono tenuti a trasmettere alla Provincia, prima dell'approvazione, nonché contestualmente al relativo deposito, copia degli strumenti attuativi qualora questi comportino Varianti al PRG limitate a quelle contemplate dall'art. 15 della LR 47/78;
- su tali Varianti al PRG la Giunta Provinciale formula osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma quinto, della legge regionale 47/78, come modificata dalla legge regionale 6/95, alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione della Variante, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate;
- nell'ambito della formulazione delle osservazioni la Provincia esprime, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008 (ex parere art. 37 della L.R. 31/2002, come modificato dall'art. 14 della L.R. 10/2003), il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;
- in base al combinato disposto dell'art. 35, comma 1, e dell'art. 6, comma 3 bis, del Decreto n. 152/2006, come sostituiti dall'art. 1 del suddetto D.lgs. 4/2008, il piano in oggetto è sottoposto alla "verifica di assoggettabilità" di cui all'art. 12 del novellato D.lgs. 152/06;
- la Provincia, ai sensi della L.R. 9/08, in qualità di autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;

Constatato che i contenuti della Variante Urbanistica riguardano:

- lo stralcio delle particelle catastali 316 e 317 (fg. n. 189), di complessivi mq. 41, erroneamente ricomprese nel perimetro della ZNI (b) 55, ma che di fatto appartengono all'area cortilizia e dei servizi di un immobile adiacente, con fronte sulla via del Bosco, ricadente in sottozona B3.1 (ambiti urbanizzati delle frazioni – tessuti misti). A monte di tale modifica c'è un errore di tipo grafico;
- la modifica è volta a correggere la superficie territoriale della ZNI (b) 55, in quanto il dato riportato nelle schede normative, non corrisponde alla somma delle superfici delle sottozone che compongono la stessa ZNI (b) 55 (-mq. 200);
- la presente variante è una rettifica, non sostanziale, della perimetrazione e di modeste modifiche della distribuzione interna;

- la correzione, tuttavia, non incide sul dimensionamento complessivo del PRG, né sulla dotazione degli standard urbanistici che rimangono entrambi inalterati, ed è coerente con l'impostazione generale del PRG vigente;
- Nel complesso risultano, quindi, modificati i seguenti elaborati di PRG:
 - Tavole di progetto P-29 e P-30 "Usi e trasformazioni del suolo", alla scala 1:5.000
 - Tavole S-29 e S-30 " Piano dei Servizi", alla scala 1:5.000
 - Schede normative.

Constatati, dalla documentazione tecnico-illustrativa trasmessa, gli elementi salienti che caratterizzano il piano particolareggiato:

- il Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata riguarda un'area classificata come zona di nuovo insediamento a bassa densità (ZNI b 55), soggetta ad intervento urbanistico coordinato, per una superficie complessiva di mq. 26.250, attualmente destinata ad uso agricolo seminativo;
- l'indice di utilizzazione territoriale è pari a U.T. = 0,11: la superficie complessiva edificabile è di mq. 2.835 su una superficie fondiaria di mq. 6.300;
- il piano prevede la realizzazione di una lottizzazione ad uso residenziale, costituita da due edifici per appartamenti, di cui uno destinato all'edilizia convenzionata e costruito seguendo i parametri della bioedilizia, e di 5 villette bifamiliari;
- per l'urbanizzazione verranno realizzati mq. 1.664 a parcheggio, con 70 posti auto, mq. 14.630 a verde pubblico e mq. 3.656 di strada, attrezzata con marciapiedi e fascia alberata;
- un'ampia superficie a verde pubblico separa la parte edificata ed edificabile dell'abitato dall'ambiente agricolo.

Vista la legislazione nazionale e regionale in materia urbanistica;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 3065 in data 28.02.1990;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 98), adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1193 del 27.09.99 (BUR n.102 del 11.08.99);
- Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- Piano Provinciale di gestione dei rifiuti approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30/07/07;
- Piano Infraregionale delle attività estrattive, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 del 19.02.04;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68886/146 del 14.09.06;

Verificato ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma quinto e 14, comma secondo, della legge regionale 47/78:

- che le previsioni di Piano non presentino vizi di legittimità;
- che siano assicurate:
 - a) l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati;
 - b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale, regionale e provinciale;
 - c) la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali ambientali ed archeologici nonché delle zone di cui all'art. 33 della LR 47/78;
 - d) l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 46 della LR 47/78;
 - e) il rispetto delle norme igienico sanitarie che abbiano valenza territoriale;

CONDIDERATO:

A) Inquadramento geologico ed espressione del parere per le zone sismiche ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008

L'area di intervento è ubicata in pianura, con la presenza dei depositi alluvionali continentali del terzo ordine di età olocenica, qui rappresentati da litologie prevalentemente fini, limoso-argillose, con subordinate lenti di sabbie limose e dense.

La relazione geologica ha evidenziato la presenza, nei terreni di fondazione, di strati aventi caratteristiche meccaniche scarse, con possibilità di cedimenti differenziali rilevanti che rendono necessaria l'applicazione di pressioni di carico modeste, indicate preliminarmente in 0,5 kg/cm². La stessa relazione ha escluso il rischio di liquefazione dei terreni di fondazione in caso di sisma.

Sulla base delle analisi contenute nella "Relazione geologica e geotecnica", a firma della Dr.ssa Federica Villa, Il Servizio scrivente esprime parere favorevole nei confronti delle previsioni del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio con la seguente prescrizione:

- Nel calcolo delle fondazioni dovrà essere attentamente valutata la massima pressione di esercizio da adottare, per evitare l'insorgere di eccessivi cedimenti differenziali.

B) Formulazione osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma quinto, della legge regionale 47/78, come modificata dalla legge regionale 6/95.

Atteso, per gli aspetti di variante che:

- la rettifica al perimetro del PUA si caratterizza, vista anche la consistenza estremamente modesta della variazione alla superficie territoriale, come non sostanziale in quanto rappresentata un errore di tipo grafico, e non comporta alcun incremento della capacità edificatoria consentita;
- la Variante non introduce incrementi complessivi superiori al 3% della nuova capacità insediativa per le zone residenziali e delle zone omogenee D definite dal PRG;
- la Variante non riguarda aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 33 della L.R. 47/78;
- la Variante non inerisce alla disciplina particolareggiata per la zona A di cui all'art. 35 della L.R. 47/78;

La Variante è pertanto legittimamente approvabile con le procedure di cui all'art. 15 della L.R. 47/78;

- poiché risultano in itinere i procedimenti approvativi di altre varianti urbanistiche, tra cui, in particolare, l'adozione, ai sensi dell'art. 43, comma 5, della L.R. 20/2000, con le procedure dell'art. 15 della L.R. n° 47/1978, del Piano strutturale comunale (PSC), del Piano operativo Comunale (POC) e del regolamento urbanistico edilizio (RUE)", (prot. prov. n. 71431 del 18.07.2008), si rende necessario che vengano assicurati, da parte del Comune, l'integrazione e il coordinamento dei procedimenti di Variante urbanistica attualmente in itinere;

Atteso, per gli aspetti urbanistici del PUA, che:

- il Piano ricalca sostanzialmente lo schema di assetto distributivo prefigurato dal Piano Regolatore Generale, configurandosi come zona di completamento a stretto ridosso di un tessuto urbanizzato, schema già validato da questa Provincia in sede di Variante Generale al Piano Regolatore;
- viene rispettata la dotazione di spazi pubblici definita dal PRG, prevista in quote ampiamente superiori allo standard minimo di legge; si osserva, tuttavia, che non potranno essere conteggiate, nella loro qualità di standards urbanistici, le aree ricadenti entro la fascia di rispetto stradale e cimiteriale ai sensi del 2 comma, lett. B), punto c) dell'art. 46, L.R. 47/78, aspetto che andrà ad incidere nel Piano dei Servizi del Comune.
- Si osserva, infine, che l'assetto proposto dal PUA vede le vasche per la laminazione del comparto localizzate in aree destinate a verde pubblico. Si prende atto che nel caso specifico le vasche di laminazione del comparto risultano caratterizzate da un bacino di laminazione che non supera i 30 cm., quindi compatibile con la fruizione pubblica. Si richiama, tuttavia, il

Comune a verificare che la realizzazione delle vasche di laminazione previste dal PUA avvenga in condizioni di sicurezza per la fruizione dell'area.

C) Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (art. 12 del D.lgs. 156/2006 e s.m.i.)

Il Comune ha trasmesso a questa Provincia, oltre alla documentazione del Piano, un rapporto preliminare con specifico riferimento all'Allegato I del suddetto D.lgs. 152/2006, ai fini della verifica degli impatti significativi sull'ambiente, in cui si evidenzia che:

- la stima dell'incremento dei fabbisogni idrici ed energetici, della produzione di rifiuti, di traffico, di emissioni in atmosfera, a seguito dell'attuazione del comparto, data la natura dell'insediamento e le sua bassa densità edificatoria non risultano significativi;
- l'area verrà dotata di tutti i sottoservizi necessari per l'allacciamento alle nuove utenze. Lo smaltimento e depurazione delle acque di scarico prevede l'allacciamento alle condotte esistenti, collocate lungo la Via Del Bosco e la via del Pino III;
- data la natura dell'insediamento e la sua collocazione in arretramento rispetto alla viabilità principale non si ravvisano particolari problematiche di tipo acustico sia passive che attive; tutta la zona è prevista in classe III dalla classificazione acustica comunale;
- al fine di elevare il livello di qualità ambientale delle prestazioni attese dal nuovo insediamento, si evidenzia che l'edificio 1, previsto in edilizia convenzionata, è progettato per rispondere ai criteri della Bioedilizia definiti dall'apposito Regolamento Comunale per la promozione della qualità bioecologica;
- gli impatti temporanei legati alla conduzione del cantiere si ritiene potranno essere circoscritti adottando le misure previste dalla normativa in materia;

Visto quindi che il proponente, sulla base di quanto sopra ricapitolato, ritenendo non significativi gli impatti indotti sull'ambiente dal PUA in oggetto, ne propone la non assoggettabilità a procedura di VAS;

Dato atto che in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto decreto, per il caso in esame sono stati individuati e consultati quali soggetti competenti in materia ambientale AUSL di Forlì, ARPA sezione di Forlì-Cesena e Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale; a tali Enti è stato trasmesso il "Rapporto preliminare" di verifica di assoggettabilità a VAS del P.U.A. in oggetto in data 05.09.2008 e in data 12.09.08, richiedendo il relativo parere di competenza;

Considerato che i soggetti di cui sopra hanno escluso la necessità che il PUA sia da sottoporsi alla procedura di VAS, secondo i pareri di seguito riportati:

- parere AUSL (prot. 0/54491/15.5.3) pervenuto in data 19.09.2008 (prot. prov. n. 85681 del 06.10.2008), che recita: *"per quanto di competenza si esprime parere favorevole"*
- parere ARPA espresso in data 26.11.08 (prot. PGFC 2008/11813), acquisito al protocollo provinciale n. 105591 del 27/11/2008, subordinatamente alla prescrizione di seguito riportata:

- 1) *L'area dovrà essere allacciata alla rete fognaria pubblica, collegata ad idoneo impianto di trattamento. Pertanto al momento della sua attuazione dovrà esserci l'effettiva possibilità di allacciamento e dovrà essere verificata la capacità di trattamento;*

Il parere sopra citato, inoltre, fornisce i seguenti suggerimenti progettuali:

- a) *Al momento degli eventuali sbancamenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione andranno redatti gli elaborati ai sensi del D.lgs. 3/4/2006 n. 152 come modificato dal D.lgs. 16/1/2008 n. 4 (art. 186);*
- b) *al fine di tutelare la risorsa suolo, se non sussistono problematiche geotecniche, i rialzamenti rispetto al piano di campagna andranno realizzati tramite materiale proveniente da demolizioni;*
- c) *In considerazione di non appesantire il sistema fognario delle acque piovane e di limitare la riduzione della alimentazione di sistemi idrici superficiali e sotterranei derivante dalla impermeabilizzazione dei suoli, si suggerisce di realizzare i posti auto esterni con fondo permeabile.*

- parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale, espresso in data 02.12.2008 (prot. 20329/FO3643/cspa), acquisito al protocollo provinciale n. 108830 del 09.12.2008); tale parere, in conseguenza dell'incremento di aree permeabilizzate, richiama a subordinare tutte le opere da realizzarsi, oltre al rispetto delle norme di cui all'art. 137 del R.D. 368 e del Regolamento consorziale di polizia idraulica, art. 10, 11, 13, 14, anche al rispetto di quelle del Piano Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli.

Ritenute complessivamente condivisibili le valutazioni sin qui illustrate in merito alla proposta e ai pareri di esclusione da VAS, anche in considerazione dei seguenti fattori:

- Il PUA segue lo schema di assetto urbanistico indicato dal PRG, già valutato da questa Provincia in sede di Variante Generale al Piano Regolatore e contiene già specifiche prescrizioni in rapporto ad indici ecologici che vengono rispettati dal piano proposto; in particolare è richiesto un indice di permeabilità superiore al 55%;
- attraverso la previsione del tracciato viario interno al PUA si consegue una miglior distribuzione della mobilità tra la Via del Bosco e la Via del Pino III (in particolare è presumibile lo sgravio dell'incrocio tra le due strade),
- anche la costituzione di ampie aree pubbliche sistemate a verde integrano e qualificano l'abitato sotto il profilo della fruibilità e della qualità ecologica (consistente piantumazione dell'area che, allo stato attuale, ne risulta completamente priva);
- le zone edificabili, poste a stretto contatto della parte edificata esistente e l'ampia area verde retrostante, consentono di non alterare in modo sostanziale il rapporto con l'ambiente rurale circostante;
- la viabilità interna al piano è prevista come "zona 30" e, pertanto, a velocità ridotta e soggetta al traffico distributivo locale, quindi di impatto poco significativo;
- il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, espresso al soprastante punto A), non evidenzia particolari elementi di criticità;

Ritenuto inoltre:

- a) di richiamare il Comune ad adempiere compiutamente al disposto normativo all'art. 5 della L.R. 26/2004, "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia", in base al quale i Comuni provvedono affinché per gli interventi di nuova urbanizzazione di superficie utile totale superiore ai 1.000 m², sia valutata in fase di progetto la fattibilità tecnico-economica dell'applicazione di impianti di produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento, anche per i restanti edifici oltre l'edificio 1.
- b) di suggerire, al fine di aumentare il livello di sostenibilità qualitativa dell'insediamento elevando il grado di sicurezza della mobilità locale, qualora non già previsto dal PUA, di conformare parte dei percorsi pedonali (marciapiede e/o percorso interno alle aree a verde pubblico) anche come percorsi ciclabili.

Ritenuto, pertanto, tenuto conto dei pareri espressi dall'AUSL di Forlì e dall'A.R.P.A. e da Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale, che il "Piano Urbanistico Attuativo in Variante al PRG di Iniziativa relativo alla ZNI (b) 55, sita in via del Bosco, in località S. Leonardo in Schiova, possa essere escluso dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, in quanto la proposta non prefigura impatti significativi sull'ambiente, richiamando al contempo il Comune a valutare i pareri espressi dalle autorità con competenze ambientali soprariportati e a quanto indicato ai punti a) e b) sopra espressi.

Sentita l'autorità procedente in merito alla sopraesposta proposta di esclusione, in data 11/12/2008 con prot. n. 109420, la quale, con nota in medesima data, ha ritenuto di dover fornire i seguenti contributi:

A) In merito alle prescrizioni e ai suggerimenti proposti dai soggetti competenti in materia ambientale:

1. Relativamente alla problematica dei reflui, Piano in oggetto ha già avuto parere favorevole all'allacciamento da parte del soggetto gestore delle Reti;
2. in relazione agli sbancamenti (punto a delle prescrizioni A.R.P.A.) si concorda con il recepimento della prescrizione da inserire in convenzione;
3. l'utilizzo dei materiali provenienti da demolizioni sarà limitato, in convenzione, ai soli lotti fondiari, in quanto le aree stradali sono già sottoposte per tipo e qualità dei terreni di riporto da aperte del Servizio Opere di Urbanizzazione, Verde e Arredo Urbano del Comune.
4. il Comune, inoltre non ritiene di dover apportare modifiche al progetto del parcheggio, in quanto la laminazione delle acque di quest'ultimo è già contemplata dall'invarianza idraulica.
5. in relazione al parere espresso dal Consorzio di Bonifica, lo schema di convenzione prevede già il rispetto del parere stesso.

B) In merito agli ulteriori punti a) e b) proposti da questo Servizio Provinciale, il Comune ha così valutato:

- 1) La recente strumentazione urbanistica approvata dal Comune (POC, PSC, RUE) con delibera n. 179 del 01.12.2008, che prevede specifico allegato al RUE "Disposizioni per l'uso razionale delle risorse climatiche ed energetiche", nonché la deliberazione dell'Assemblea della Regione Emilia – Romagna del 04.03.2008 n. 156 già obbligano all'utilizzo di fonti rinnovabili, sistemi centralizzati di riscaldamento e miglioramento dell'efficienza energetica;
 - 2) poiché il PRG non prevede indicazioni circa la realizzazione di piste ciclabili, non si ritiene opportuno porre a carico del soggetto attuatore tale onere.
- Ritenuti sufficientemente esaustivi, per i punti sollevati da A.R.P.A. e dal Consorzio di Bonifica, i chiarimenti e gli ulteriori elementi di conoscenza forniti dal Comune, considerato peraltro che le tematiche espresse al punto ai punti 2, 3, 4, 5 sopra trattate sono riferite a suggerimenti progettuali e non tanto a prescrizioni; ritenuta sciolta altresì la tematica di cui al punto B, 1) relativo agli adempimenti in materia di risparmio energetico, si ritiene di poter confermare gli esiti già espressi sulla precedente procedura, sollecitando comunque il Comune a verificare la possibilità di elevare il grado di sostenibilità dell'intervento urbanistico anche attraverso la realizzazione di piste ciclabili nei termini indicati al punto b) espresso in narrativa.

Verificata, infine, la correttezza dell'iter amministrativo:

- è stata prodotta con atto P.G. 56365/08 l'attestazione del Sindaco dell'avvenuta comunicazione della Variante in oggetto alle Autorità Militari;
- è stato acquisito il parere favorevole dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì, che si è espressa sullo strumento in oggetto ai sensi dell'art. 19, primo comma, lettera h) della L.R. 19/82 con parere prot. int. n. 51857 del 17.09.2007;
- è stata prodotta la certificazione attestante che il territorio comunale interessato non è sottoposto a vincolo di trasferimento degli abitati ai sensi della L. 09.08.1908, n. 445 (nota prot. PG. 56365/08);
- è stata prodotta la certificazione attestante che il territorio comunale interessato non è sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267 del 30.12.923 (nota prot. PG. 56365/08);
- è stata prodotta la certificazione attestante che il territorio comunale interessato dal PUA non ricade all'interno di zone dichiarate bellezze naturali ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (nota prot. PG. 40741/2008);

Verificata la completezza degli atti:

la Variante ed il PUA risultano completi di tutti gli elementi costitutivi e di tutti i pareri, la cui trasmissione all'ente competente è per il Comune obbligatoria;

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5,

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

A voti unanimi;

DELIBERA

- 1) Di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L. R. 19/08 (ex combinato disposto di cui all'art. 13 della Legge 64/74 ed all'art. 37 della L.R. 31/02, come sostituito dall'art. 14 della L.R. 10/03), con la seguente prescrizione:
 - Nel calcolo delle fondazioni dovrà essere attentamente valutata la massima pressione di esercizio da adottare, per evitare l'insorgere di eccessivi cedimenti differenziali.
- 2) Di formulare le seguenti osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma quinto, della L.R. 47/78 sulla Variante in oggetto:
 - Si rende necessario che vengano assicurati, da parte del Comune, l'integrazione e il coordinamento dei procedimenti di Variante urbanistica attualmente in itinere.
 - Non potranno essere conteggiate, nella loro qualità di standards urbanistici, le aree ricadenti entro la fascia di rispetto stradale e cimiteriale ai sensi del 2 comma, lett. B), punto c) dell'art. 46, L.R. 47/78, aspetto che andrà ad incidere nel Piano dei Servizi del Comune.
 - Si richiama il Comune a verificare che la realizzazione delle vasche di laminazione previste dal PUA avvenga in condizioni di sicurezza per la fruizione dell'area.
- 3) Di escludere il "Piano Urbanistico Attuativo in Variante al PRG di Iniziativa relativo alla ZNI (b)55, sita in via del Bosco, in località S. Leonardo in Schiova, dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, sollecitando comunque il Comune a verificare la possibilità di elevare il grado di sostenibilità dell'intervento urbanistico attraverso la realizzazione di piste ciclabili nei termini indicati al punto b) espresso in narrativa.
- 4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000;
- 5) Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Forlì per il seguito di competenza, unitamente ad una copia firmata e timbrata delle sole Tavole relative al Piano Particolareggiato (n. 32 allegati) ai fini del punto 1 del presente deliberato.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questa Provincia dal _____ per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
